DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA', PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

Art. 9-terdecies

Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2025";

b) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: "euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.268.803 annui";

2) alla lettera b), le parole: "euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11.908.750 annui";

3) alla lettera c), le parole: "euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.177.860 annui";

4) alla lettera d), le parole: "euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.128.730 annui";

5) alla lettera e), le parole: "euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "euro 75.996.252 annui";

c) al comma 8:

1) all'alinea, le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024";

2) alla lettera a), le parole: "euro 62.669.029 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024". 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacita' per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalita' di rendicontazione del Programma, ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Versione in vigore dal 10 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali
Estremi	Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76
Capo	II-ter — Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ricostruzione-post-calamita-per/art-9-terdecies-modifiche-all-articolo-19-del-decreto-legge-19-settembre-2023-n-124

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it